



DETERMINAZIONE N. **2 2 2 8** del **07 12 2016** Atti n. 1605/06 – All. 97 CB

CONVENZIONE ATTIVA CON L'ISTITUTO CLINICO HUMANITAS PER L'ESECUZIONE DI TEST PER LA TIPIZZAZIONE HLA PER TRAPIANTI ALLOGENICI

IL DIRETTORE GENERALE,

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

RICHIAMATA la determinazione n. 1881/15, in atti 1605/06, con la quale è stata formalizzata la convenzione in oggetto, per il periodo 1.1.2015/31.12.2015;

CONSTATATO che l'Istituto Clinico Humanitas ha richiesto con nota 13.11.2016, in atti 1605/06, il rinnovo del rapporto in oggetto per il triennio 2016/2018;

PRECISATO che con nota mail 5.2.2016, in atti 1605/06, il Dott. Giuseppe Piccolo, Direttore dell'U.O.C. Coordinamento Trapianti della Fondazione, ha comunicato che era in attesa di valutare la rinnovabilità del rapporto con la Direzione Strategica;

DATO ATTO che in data 5.8.2016 la Dott.ssa Laura Chiappa, Direttore Sanitario di questa Fondazione, si è espressa in modo favorevole alla prosecuzione del rapporto;

VISTA la nota mail 23.9.2016, in atti 1605/06, con la quale è stato chiesto al Dott. Giuseppe Piccolo di esprimere parere sulla formalizzazione del rapporto in oggetto nonché sul periodo proposto dall'Istituto Clinico Humanitas di durata dello stesso;

VISTE le note mail 27.9.2016 e 3.10.2016, in atti 1605/06, con le quali il Dott. Giuseppe Piccolo ha confermato il parere favorevole alla formalizzazione, alle medesime condizioni precedenti, nonché la durata del rapporto per il triennio 2016/2018;

CONSTATATO che la Fondazione con nota mail 17.10.2016, in atti 1605/06, ha comunicato all'Istituto Clinico Humanitas la disponibilità al rinnovo della collaborazione in oggetto, come da testo di convenzione allo scopo predisposto e trasmesso con la predetta nota al fine di formalizzare il rapporto per il triennio 2016/2018;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 288 del 16.10.2003, per mezzo del quale le Fondazioni IRCCS attuano misure idonee di collegamento e sinergie con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università e Istituti di riabilitazione e analoghe strutture a decrescente intensità di cura, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali;





DETERMINAZIONE N. **2228** del **07 NOV. 2016** Atti n. 1605/06 – All. 97 CB

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 2, punto a) della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che dispone, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, che gli Enti sanitari lombardi collaborino tra loro;

CONSIDERATO, inoltre, che la Giunta Regionale–Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con circolare del 22 dicembre 2004, prot. n. 2004.00G2997, ha ulteriormente puntualizzato le condizioni alle quali subordinare la stipula di convenzioni tra Aziende pubbliche e Strutture Private Accreditate, che si possono così riassumere:

- a) soddisfacimento prioritario delle necessità del S.S.R.: si tratta di un vincolo espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 3 L.R. n. 31/97 e che è traducibile, in concreto, nell'esigenza di non compromettere la corretta funzionalità del sistema, sia attraverso un rallentamento dell'attività dell'azienda pubblica che stipula convenzioni, sia attraverso una compromissione della competitività di altre aziende pubbliche;
- b) mantenimento del proprio livello di competitività: posto che nel nostro sistema vige il principio della competitività tra strutture sanitarie, è evidente che la "vendita di prestazioni" da parte di un'azienda pubblica non deve compromettere il livello quali-quantitativo della propria offerta;
- c) divieto di remunerazione del personale medico da parte della Struttura privata: la prestazione è richiesta all'Azienda Ospedaliera che è e rimane l'unica parte contrattuale alla quale versare il corrispettivo per le prestazioni rese;
- d) "autosufficienza" della Struttura richiedente: le prestazioni che vengono richieste dall'azienda privata non devono servire ad integrare i requisiti minimi per il suo accreditamento; detti requisiti minimi devono quindi essere posseduti dalla struttura indipendentemente da qualsiasi apporto esterno;

PRECISATO che le prestazioni in questione andrebbero a configurare un incremento di produttività che esiterebbe in un aumento del fondo come obiettivo prestazionale, il cui incremento avrebbe destinazione vincolata a favore dei sanitari interessati e che le stesse potrebbero essere rese:

- a) nel corso dell'attività istituzionale: nel qual caso i compensi pattuiti saranno acquisiti dall'Ente;
- b) in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste: nel qual caso il compenso riconosciuto al personale interessato sarà pari al 60% delle tariffe pattuite; il Responsabile dell'U.O. interessata comunicherà all'Ufficio Affari Generali i nominativi del personale che effettuerà le prestazioni nonché le date e gli orari in cui le stesse sono state rese;

RILEVATO che le prestazioni in oggetto sono svolte dai sanitari dell'U.O.C. Coordinamento Trapianti della Fondazione, nel corso dell'attività istituzionale, senza che ciò arrechi pregiudizio all'ordinaria attività lavorativa, con conseguente totale introito da parte della Fondazione degli importi previsti dalla convenzione;

PRECISATO, inoltre, che le tariffe che l'Istituto Clinico Humanitas riconoscerà alla Fondazione per le prestazioni in oggetto, sono quelle riportate nell'elenco allegato al testo convenzionale, che ne costituisce parte integrante;



7



DETERMINAZIONE N. **2228** del **07 NOV. 2016** Atti n. 1605/06 – All. 97 CB

DATO ATTO che – nelle more dell'adozione del presente provvedimento – le prestazioni in parola sono state fino ad ora rese;

ATTESO che la formalizzazione del rapporto in oggetto avviene soltanto ora, in ragione dei tempi tecnici che sottengono all'istruttoria nonché alla tempistica dovuta alla valutazione del rinnovo per il triennio già citato, da parte della Direzione Strategica di concerto con il Dott. Giuseppe Piccolo;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

- 1) di formalizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la convenzione per l'esecuzione di test per la tipizzazione HLA per trapianti allogenici a favore dell'Istituto Clinico Humanitas, per il triennio 2016/2018, alle condizioni previste dal contratto in atti, sub all. 95;
- 2) che le prestazioni in oggetto vengono effettuate durante l'ordinario orario di servizio e, pertanto, i compensi previsti per l'effettuazione delle suddette prestazioni sono introitati dalla Fondazione;
- 3) che gli importi derivanti dall'attività della convenzione in parola, verranno registrati sul C.E. n. 750152 del bilancio del corrente esercizio;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

IL DIRETTORE SANITARIO
(D.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolidi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agnò)

UOS/UOC proponente	Ufficio Affari Generali
Responsabile del procedimento:	Maria Teresa Bottanelli
Pratica trattata da	Claudia Baccini

REGISTRATA NELL'ALBO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **07 NOV. 2016** AL N. **2228**

